



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1616**

Prot. n. 413/14-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i. "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia". Adozione dello standard di qualificazione professionale del "Responsabile tecnico di tintolavanderia", dei criteri per il conseguimento dell' idoneità e dell'elenco dei titoli inerenti l'attività.

Il giorno **22 Settembre 2014** ad ore **08:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge 22 febbraio 2006, n. 84, modificata dagli artt. 79 e 85 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disciplinato l'attività di tintolavanderia, prevedendo, per l'esercizio di tale attività, così come definita dall'articolo 2, comma 1, la designazione di un "Responsabile tecnico di tintolavanderia" in possesso di apposita idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della predetta legge, l'idoneità professionale è comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di seguito indicati:

- a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
- b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
- d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 - 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
 - 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
 - 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

La stessa legge 84/2006 demanda alle regioni e province autonome la definizione dei contenuti tecnico culturali e dei programmi dei corsi di cui al predetto punto a) e l'individuazione dei diplomi inerenti l'attività di cui al predetto punto c);

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto n. 11/70/CR8d/C9 del 25 maggio 2011 ha adottato le Linee Guida per la qualificazione professionale del "Responsabile tecnico di tintolavanderia" definendone lo standard minimo, i titoli di studio attinenti l'attività, i requisiti di ammissione alla frequenza dei corsi di qualificazione e all'esame finale di idoneità.

Come evidenziato con nota prot. n. S037/2014/G5990 133/VIC/PB – ml del 28 gennaio 2014 del Dirigente del Servizio Industria e Artigianato, è necessario che la Provincia proceda a definire le disposizioni di competenza, allo scopo di dare attuazione alla citata legge. Nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico attivato tra le strutture coinvolte, l'Associazione Artigiani e piccole imprese della provincia di Trento ha manifestato l'esigenza di dare attuazione alla legge menzionata al fine di consentire a coloro che esercitano attività di tintolavanderia di acquisire la necessaria qualificazione professionale o in forza dei titoli di studio o lavoro previsti, o a seguito della frequenza del corso di qualificazione con superamento dell'esame di idoneità.

Con il presente provvedimento si intende pertanto dare attuazione alla legge 84/2006 ed in particolare approvare i seguenti documenti, elaborati d'intesa tra gli uffici competenti:

- allegato A - Standard per la qualificazione professionale del “Responsabile tecnico di tintolavanderia”, comprensivo dei requisiti di ammissione, durata e articolazione del corso di qualificazione, dei criteri per l’effettuazione dell’esame finale e dell’attestazione di idoneità;
- allegato B - “Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia”;
- allegato C - “Modello di attestato di idoneità professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia”.

Viene demandato al dirigente dell’Incarico dirigenziale per l’Integrazione delle attività formative a supporto dello sviluppo di costituire, con proprio provvedimento, la commissione d’esame, nonché di provvedere alla registrazione e al rilascio degli attestati di idoneità professionale sottoscritti dal presidente della commissione d’esame.

Si rinvia a successivo provvedimento l’individuazione dell’ ente incaricato della gestione del corso di qualificazione e dell’esame di idoneità e la determinazione della relativa spesa, anche prevedendone una quota a carico dei partecipanti.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i.;
- viste le “Linee guida delle regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia” approvate dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 25 maggio 2011;
- visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare l’allegato A) - “Standard per la qualificazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l’allegato B) - “Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare l’allegato C) – “Modello di attestato di idoneità professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 4) di demandare al dirigente dell’Incarico dirigenziale per l’Integrazione delle attività formative a supporto dello sviluppo di costituire, con proprio

provvedimento, la commissione d'esame, nonché di provvedere alla registrazione e al rilascio degli attestati di idoneità professionale;

- 5) di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione dell'ente incaricato della gestione del corso di qualificazione e dell'esame di idoneità e la determinazione della relativa spesa, anche prevedendone una quota a carico dei partecipanti.

RS